

**Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato**  
**Dipartimento industria, artigianato ed energia**  
**Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 3758 in data 30-07-2020**

**OGGETTO:** CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "C.V.A. S.P.A. A S.U." DI CHÂTILLON (AO) PER IL RIFACIMENTO DELLO SBARRAMENTO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI LILLAZ, UBICATO IN LOCALITÀ GOILLES DESSOUS, NEL COMUNE DI COGNE.

**IL COORDINATORE**  
**DEL DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA**  
**IN ASSENZA**  
**DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RISPARMIO ENERGETICO, SVILUPPO**  
**FONTI RINNOVABILI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), e in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 30 dicembre 2019 l'Impresa "C.V.A. S.p.A. a s.u." di Châtillon, Partita I.V.A. 01013130073, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per il rifacimento dello sbarramento dell'impianto idroelettrico di Lillaz, ubicato in loc. Goilles Dessous, nel Comune di Cogne;

considerato che con l'istanza presentata è stata contestualmente richiesta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno del progetto;

considerato che con nota prot. n. 464 in data 14 gennaio 2020, è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto all'Impresa stessa di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

dato atto che con nota prot. n. 874 in data 23 gennaio 2020 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 6 febbraio 2020, nel quale è stato dato atto che il procedimento è stato sospeso in attesa che vengano predisposte le integrazioni richieste;

preso atto della nota ns prot. n. 1325 in data 6 febbraio 2020, con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso alcuni riscontri dell'avvenuta ricezione dell'avviso di avvio del procedimento da parte dei soggetti interessati dal vincolo preordinato all'esproprio;

preso atto delle seguenti note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi:

- prot. n. 1053 in data 7 aprile 2020, con la quale la Struttura biodiversità e aree naturali protette ha comunicato che l'intervento in oggetto è esterno a siti della rete Natura 2000 o altro tipo di area protetta, ha precisato tuttavia che lo stesso è previsto in un'area compresa tra le ZPS "Parco nazionale Gran Paradiso" e "Mont Avic e Mont Emilius", dove sono in vigore specifiche misure di conservazione a tutela di specie avifaunistiche sensibili ad attività antropiche che generano rumore, ha chiesto, quindi, di contattare la competente Stazione forestale per verificare l'eventuale presenza nell'area di tali specie

e, nel caso, mettere in atto le relative misure. In ultimo ha fornito prescrizioni da adottare durante i lavori;

- prot. n. 127 Pos. IV – 8 in data 7 febbraio 2020, con la quale il Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta ha formulato le proprie osservazioni e richiesto le opportune integrazioni progettuali;
- prot.n. 1391 in data 11 febbraio 2020, con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha formulato le proprie osservazioni e richiesto le opportune integrazioni progettuali. Ha specificato che l'autorizzazione alla costruzione ai sensi della l.r. 13/2010 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale) verrà approvata con apposito provvedimento dirigenziale quale endoprocedimento all'interno dell'iter di autorizzazione unica;

dato atto che con nota prot. n. 1719 in data 18 febbraio 2020 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della riunione della Conferenza di servizi ed è stato chiesto l'espletamento degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

preso atto della nota ns prot. n. 2273 in data 12 marzo 2020, con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

dato atto che con nota prot. n. 3059 del 20 marzo 2020 le integrazioni di cui sopra sono state trasmesse ai componenti della Conferenza di servizi;

preso atto della nota prot. n. 3214 del 3 aprile 2020, con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha rilasciato parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica all'esecuzione dell'intervento in argomento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e del R.D. 523/1904. Ha specificato che i predetti assensi sono rilasciati ai fini dell'adozione del provvedimento autorizzativo unico regionale ma non consentono all'Impresa proponente di effettuare lavorazioni interessanti l'alveo e le sponde del torrente Urthier; a tale scopo la suddetta Impresa dovrà formulare alla Struttura gestione demanio idrico del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, con un congruo anticipo di 30 giorni rispetto all'inizio dei lavori, apposita istanza affinché venga rilasciato il benestare ad operare nell'alveo e nelle pertinenze del predetto corso d'acqua corredata di apposito cronoprogramma dei lavori. Ha evidenziato inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dal progetto relativo all'intervento di che trattasi, la Struttura gestione demanio idrico provvederà ad adeguare d'ufficio il disciplinare protocollo 7476 del 7 gennaio 1986 che stabilisce le condizioni a cui è subordinato l'esercizio della subconcessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, rinnovata con decreto del Presidente della Regione n. 203 del 12 luglio 2011. Ha ricordato infine che, una volta acquisite le ultime modifiche al progetto, sarà necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione alla costruzione ai sensi della l.r. 13/2010, la quale verrà approvata con apposito provvedimento dirigenziale quale endoprocedimento all'interno dell'iter di autorizzazione unica;

preso atto della nota prot. n. 438-POS IV-09 in data 2 aprile 2020, con la quale il Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta ha ritenuto esauritive le integrazioni presentate ed confermato le prescrizioni formulate con il precedente parere;

preso atto della nota prot. n. 2088 in data 6 aprile 2020, con la quale il Comune di Cogne ha comunicato di non rilevare osservazioni al progetto in esame;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1436 del 6 aprile 2020 del Dirigente della Struttura opere idrauliche con il quale è stato autorizzato l'intervento di risanamento dello sbarramento denominato "Lillaz" in località Goilles del Comune di Cogne e approvazione del disciplinare per la costruzione del medesimo, ai sensi della legge regionale 29 marzo 2010, n. 13;

preso atto della nota prot. n. 3524 del 10 aprile 2020, con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha formulato parere positivo circa l'intervento in oggetto;

preso atto della nota prot. n. 3319 del 16 aprile 2020, con la quale la Struttura flora e fauna ha parere favorevole all'opera in progetto così come previsto dagli elaborati progettuali presentati;

preso atto della nota prot. n. 2772 del 27 aprile 2020, con la quale la Struttura Patrimonio archeologico ha parere favorevole all'opera in progetto rilevando che tutte le operazioni previste, considerata la loro ubicazione, sono compatibili con le esigenze di tutela archeologica;

preso atto della nota prot. n. 3026 dell'8 maggio 2020, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle opere di variante in progetto;

richiamato l'art. 18 (Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore) della l.r. 11/1998 recante "in caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica";

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente, in data 29 luglio 2020, ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

considerato che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni ai sensi del DPR 327/2001;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di

personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 232, in data 27 marzo 2020, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020,

## **DECIDE**

1. di concedere all'Impresa "C.V.A. S.p.A. a s.u." di Châtillon, Partita I.V.A. 01013130073, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per il rifacimento dello sbarramento dell'impianto idroelettrico di Lillaz, ubicato in loc. Goilles Dessous, nel Comune di Cogne;
2. di stabilire che:
  - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
  - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
    - per il trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti:
      - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
      - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
      - utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
      - assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
      - assicurare un'adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
      - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;

- per lo stoccaggio di materiali polverulenti:
  - stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti;
  - umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento;
- qualora nelle fasi di cantiere si rendessero necessarie operazioni di rimozione di materiale vegetale si ricorda che è vietata, ai sensi del D.lgs. n. 152, art. 182, c. 6-bis, la pratica comune di abbruciamento di tale vegetazione in quanto non rientrante nelle normali pratiche agricole. Inoltre, tali scarti di materiale vegetale sono rifiuti e come tali dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento, per esempio presso il centro di compostaggio regionale;
- i lavori previsti non dovranno danneggiare la vegetazione perifluviale esistente e dovranno lasciare inalterata la fascia boscata presente per non deteriorare il livello di qualità ambientale. Tale prescrizione è riferita in particolare alle seguenti fasi dei lavori previsti:
  - allestimento delle aree di stoccaggio materiali e dei baraccamenti di cantiere;
  - realizzazione della rampa di accesso provvisoria in alveo in destra orografica;
  - costruzione del guado al piede della rampa di accesso;
  - rinforzo del canale derivatore sotto il sentiero esistente per permettere il passaggio dei mezzi d'opera;
  - smantellamento del cantiere.

Considerato il livello di naturalità del corpo idrico interessato dai lavori, al termine degli stessi dovrà essere ripristinato integralmente lo stato dell'area ripariale, eventualmente predisponendo misure di recupero ambientale delle fasce boscate interessate direttamente dai lavori di rifacimento

- in fase di realizzazione delle opere di protezione in sponda dell'invaso, della pista a mezzacosta e di sistemazione delle aree a fine cantiere si richiede venga eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi d'opera utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (soprattutto idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna del cantiere;
- per gli eventuali ripristini ambientali, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 48/2009, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie erbacee/arbustive/arboree autoctone e armonizzate con l'ambiente circostante;
- il materiale in eccesso derivante dalle demolizioni dovrà essere smaltito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- qualora il quadro di riferimento dei dissesti attesi dovesse non corrispondere ai contenuti dello studio di compatibilità sarà cura dell'Impresa autorizzata aggiornare lo stato delle conoscenze ed eventualmente individuare gli opportuni interventi di mitigazione al fine di garantire comunque un'adeguata

vulnerabilità dell'infrastruttura rispetto ai fenomeni attesi, nella garanzia della sicurezza dell'esercizio cui l'infrastruttura è destinata;

- in merito alle opere provvisoriale da eseguire in alveo, una volta individuata la ditta appaltatrice, dovrà essere predisposto un progetto esecutivo delle suddette opere (panconatura, guado per attraversamento acqua, ecc.) da trasmettere al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- l'Impresa autorizzata dovrà formulare alla Struttura gestione demanio idrico del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, con un congruo anticipo di 30 giorni rispetto all'inizio dei lavori, apposita istanza affinché venga rilasciato il benestare ad operare nell'alveo e nelle pertinenze del predetto corso d'acqua corredata di apposito cronoprogramma dei lavori;
- relativamente al rilascio delle portate di Deflusso Ecologico, dovrà essere installato un sistema di misurazione delle portate derivate e delle portate complessivamente rilasciate all'opera di presa (D.E. ed eventuali sfiori), anche ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di rilascio;
- i sistemi di verifica del rispetto degli obblighi di rilascio dovranno poter essere utilizzati da personale di vigilanza esterno sprovvisto di strumentazione tecnica e dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
- prima dell'inizio dei lavori e con le modalità da concordarsi con la Struttura opere idrauliche, l'Impresa autorizzata dovrà sottoscrivere il disciplinare per il rifacimento dello sbarramento, ai sensi della l.r. 13/2010;
- i “bolognini” dovranno essere posti in opera con il giunto cementizio arretrato;
- le nuove strutture in c.a. dovranno essere ridotte al minimo tecnicamente indispensabile;
- i nuovi elementi metallici dovranno essere di tonalità grigio scuro e non dovranno essere riflettenti;
- la sponda rocciosa, in particolare in sinistra orografica, non dovrà essere oggetto di intervento;
- la scogliera, prevista in destra orografica del torrente, dovrà essere realizzata con massi ciclopici di pezzatura irregolare adagiati con giunto cementizio arretrato;
- il fondo dell'alveo dovrà rimanere naturale;
- in corrispondenza della traversa dovrà essere sempre garantito lo sfioro d'acqua, che dovrà essere quantificato in base al DMV da rilasciare in alveo;
- l'area di stoccaggio dei materiali non dovrà prevedere sbancamenti del versante e taglio piante;
- non dovranno essere realizzate nuove piste di servizio;
- dovrà essere sempre garantita la percorribilità della rete sentieristica in quanto elemento costitutivo del paesaggio e dovranno essere ripristinati come in origine tutti i tratti interessati dalle opere in oggetto.

- c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di Cogne da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. dal rilascio dell'autorizzazione, il termine per l'inizio dei lavori è di un anno mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni; decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- e. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
- f. qualora l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. intendesse apportare modifiche a quanto previsto in sede di progetto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- h. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di comunicare contestualmente al Comune di Cogne, alla Stazione forestale di Aymavilles, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- i. prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa autorizzata dovrà:
  - consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Aymavilles;
  - presentare alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici in formato cartaceo, consistenti nell'apposizione, sulle tavole P4 del PRG, degli appositi “retini di specifica limitazione” sulle aree di ingombro delle strutture edilizie e nell'indicazione in legenda degli estremi del provvedimento autorizzativo; la Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile trasmetterà la predetta documentazione al Comune di Cogne affinché possa provvedere all'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2013, n. 628, concernente la disciplina applicativa dell'articolo 18 della l.r. 11/1998, relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche;
- j. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Cogne ai sensi della



legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);

- k. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà: trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;
  - l. il presente provvedimento è trasmesso alle Impresa autorizzata, al Comune di Cogne, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Aymavilles e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
3. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Cogne la documentazione e le comunicazioni prescritte;
  - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Stefano Marcias

IL COORDINATORE  
Tamara CAPPELLARI

TAMARA CAPPELLARI

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO